

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Approvazione dello schema dell'*Addendum* all'accordo/contratto 2016 per la definizione del "*Livello massimo di finanziamento 2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015*"

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*" e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 avente ad oggetto "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*", con la quale viene nominato il dr. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 avente ad oggetto "*Delega ai sensi dell'art. 164 e 166 del R.R. n. 1/2002 al Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell'Area "Programmazione servizi territoriali e delle attività' distrettuali e dell'integrazione socio-sanitaria e umanizzazione" ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali*";
- la Determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016 avente ad oggetto "*Proroga delega ai sensi dell'art. 164 e 166 del R.R. n. 1/2002 al Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell'Area "Programmazione servizi territoriali e delle attività' distrettuali e dell'integrazione socio-sanitaria e umanizzazione" ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali*";
- l'Atto di Organizzazione G03680 del 13 aprile 2016 avente ad oggetto: "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire, a far data dal 6 giugno 2016, in sostituzione delle aree degli uffici precedentemente esistenti, le strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ivi indicate e ad individuarne le relative competenze*" e s.m.i..
- l'Atto di Organizzazione G04602 del 5 maggio 2016 avente ad oggetto: "*Modifica ed integrazione dell'Atto di Organizzazione G03680 del 13 aprile 2016 avente ad oggetto: Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della*

Direzione regionale Salute e Politiche sociali”.

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro:

- l'articolo 8, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro...omissis...”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio...omissis... Approvazione del Piano di Rientro”;*
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare:

- l'art. 8 *quater*, comma 2, che prevede che *“la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinqües*”;*
- l'art. 8 *quater*, comma 8, secondo cui, *“in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinqües*, sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”;*
- l'art. 8 *quinqües*, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 *quinqües*, comma 2, lettera d);
 - la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),omissis....(art. 8 *quinqües*, comma 2, lettera e- bis);
- l'art. 8 *quinqües*, comma 2-*quater*, il quale prevede che: *“Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ... e contratti con gli istituti di*

ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la Programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio... omissis";

- l'art 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater*;

RILEVATO che i valori attribuiti con i decreti determinativi dei budget sono da considerarsi livelli massimi invalicabili e immodificabili, così come riconosciuto anche dalla giurisprudenza secondo un orientamento oramai consolidato e uniforme (*ex pluribus*, Tar del Lazio, RM, sez. III *quater*, sentenza n. 423/13; nonché Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3/2012, secondo cui: "...*Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni*");

RIBADITO che con la sottoscrizione del contratto, la struttura che eroga prestazioni con onere a carico del SSR accetta le tariffe *ratione temporis* vigenti;

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* n. U00324 del 06 luglio 2015, avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.";

VISTO il decreto del Commissario *ad acta* n. U00555 del 20 novembre 2015, avente ad oggetto "Rettifica art. 17, comma 1, schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. approvato con DCA n. U00324/2015";

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00332 del 13 luglio 2015 recante: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post-acuzie) con onere a carico del SSR - Rettifica e integrazione DCA n. 310/2013 - APA aggiuntivi ", con il quale la Regione ha stabilito tra l'altro:

- di valorizzare il volume dei ricoveri per ciascuna struttura pubblica e privata, così come indicato nell'Allegato C del medesimo provvedimento, individuati sulla base della trasferibilità degli stessi in regime ambulatoriale (protocollo APA), e che tali valori sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto per l'anno 2015 nel DCA n. 241/2014;



19

- che per accedere al budget APA aggiuntivo di cui sopra occorre essere in possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento e condizioni di erogabilità che verranno definiti dall'Area Autorizzazione e Accreditamento con successivo decreto del Commissario *ad Acta*;

CONSIDERATO che l'Allegato C del citato DCA n. 332/2015 ha individuato puntualmente le prestazioni APA oggetto di valorizzazione aggiuntiva;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00215 del 15 giugno 2016, recante: "*Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici - Disciplina transitoria*", è stato disposto, tra l'altro, che "*nelle more di una definitiva riorganizzazione degli A.P.A. le strutture pubbliche e private sono autorizzate a svolgere, a decorrere dalla data di adozione del DCA n. U00332/2015 e fino al 31.7.2017, le prestazioni A.P.A. per le attività già autorizzate e accreditate in ricovero ordinario e/o di day surgery*";

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00248 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto "*Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti con onere a carico del SSR*", la Regione ha stabilito il budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti l'anno 2016;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00396 del 23 dicembre 2016, recante: "*DCA 321 del 24 ottobre 2016: Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR" - Rettifica*", con il quale sono stati attribuiti i livelli di finanziamento sulla base dell'attività 2015 rilevata all'interno dei budget 2015 di cui, per le prestazioni APA, i Decreti Commissariali U00241/2014 e U00499/2015;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00220 del 15 giugno 2017, recante "*APA aggiuntivi 2016: DCA 332 del 13 luglio 2015; DCA 215 del 15 giugno 2016*", ivi compreso l'allegato 1. del medesimo decreto, con il quale sono stati attribuiti per l'anno 2016 gli APA aggiuntivi previsti dal DCA n. 332/2015, per i soggetti erogatori con onere SSR per le prestazioni APA e per gli importi individuati dal medesimo provvedimento Commissariale;

CONSIDERATO che sono in corso di sottoscrizione gli accordi/contratti per l'anno 2016 tra le strutture accreditate erogatrici di prestazioni con onere a carico del SSR e le rispettive ASL di competenza;

VISTO che l'Accordo/Contratto sottoscritto tra i Soggetti Erogatori Privati che forniscono prestazioni a carico del SSR e le ASL di riferimento territoriale (DCA n. 324/2015 e s.m.i.) prevede all'art. 6, comma 3, che "*Qualora alla scadenza del presente accordo/contratto la ASL non abbia ancora provveduto a proporre il nuovo accordo/contratto, il presente accordo/contratto si intenderà prorogato, agli stessi patti e condizioni, fino alla proposta di sottoscrizione del*



successivo accordo/contratto”;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un *addendum* all'Accordo/Contratto 2016 al fine di consentire la contrattualizzazione delle prestazioni relative al “*Livello massimo di finanziamento 2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015*” previsto dal DCA n. U00220/2017;

STABILITO pertanto di approvare, per tutte le motivazioni suesposte, lo schema di *Addendum* all'Accordo/Contratto di budget 2016 che forma parte integrante del presente provvedimento;

STABILITO che le ASL competenti per territorio devono provvedere ad invitare le strutture interessate alla sottoscrizione cartacea del citato *Addendum*;

STABILITO che le strutture erogatrici per le quali, ai sensi dei citati DCA n. 332/2015 e DCA n. 220/2017, è stato previsto il riconoscimento del “*Livello massimo di finanziamento 2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015*”, sottoscrivono, ai fini del riconoscimento del medesimo, l'*Addendum* all'Accordo/Contratto 2016, di cui al presente provvedimento, entro il 28 luglio 2017;

VISTO il DCA n. U00032/2017, con il quale la Regione ha parzialmente modificato il DCA n. U00308/2015, recante “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118*”, nella parte relativa, esclusivamente, all'art. 4, punti 4.2., 4.3 e 4.4, nonché all'art. 5, punto 5.4;

RITENUTO di dover fissare, quale termine ultimo per la conclusione dell'*iter* di sottoscrizione degli addendum contrattuali 2016, la data del 28 luglio 2017, decorsa la quale, in caso di mancata sottoscrizione dell'*Addendum* contrattuale per causa imputabile alla struttura, la ASL territorialmente competente dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione dell'*Addendum*, assegnando alla stessa il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della diffida, decorso il quale, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura al budget previsto dal DCA n. U00248/2016 e/o ad alcun risarcimento dei danni e fermo restando quanto previsto dall'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare lo schema di *Addendum* all'Accordo/Contratto di *budget* 2016 - parte integrante e sostanziale dello stesso -, per la definizione del *budget* previsto per gli APA aggiuntivi (**Ail. 1**);
- che, per quanto non regolato dal presente provvedimento e dallo schema di *Addendum* quivi

allegato, resta fermo tutto quanto disposto dal DCA n. 324/15 e s.m.i. e dagli atti ad esso allegati - ivi compresa la procedura con lo stesso delineata - nonché l'Accordo/Contratto ex art. 8 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. sottoscritto per l'anno 2016, atti tutti che devono intendersi integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente decreto;

- di stabilire che le ASL, ciascuna secondo la rispettiva competenza territoriale, invitino le strutture erogatrici a cui è stato assegnato, con DCA n. 220/2017, il "Livello massimo di finanziamento 2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015" a sottoscrivere l'Addendum contrattuale in formato cartaceo entro il 28 luglio 2017;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

Roma, li 03 LUG. 2017

Segue Decreto n. del

ALL. 1

ADDENDUM
all' Accordo/Contratto ex art. 8 *quinquies* D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
Anno 2016
(DCA n. 332/2015 – DCA n. 215/2016 –
DCA n. 248/2016 - DCA n. 32/2017 - DCA n. 220/2017)

Segue Decreto n. _____ del _____

Addendum all'Accordo/Contratto ex art. 8 *quinquies* D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 2016

tra

ASL _____ in persona del Direttore Generale in carica (oppure, del Commissario), legale rappresentante *p.t.*, con sede in _____, Via _____ n. __, in persona _____, C.F. _____, P.I. _____ posta elettronica certificata _____ (di seguito, per brevità "ASL")

e

Società/Ente morale _____ (denominazione e ragione sociale), C.F. _____, P.I. _____ con sede in _____ via _____, che gestisce la struttura _____ (nome specifico struttura), cod. struttura _____, autorizzata con Provv./DGR/DCA n. _____, accreditata con DGR/DCA n. _____, posta elettronica certificata _____ (di seguito, per brevità "la struttura")

PREMESSO CHE

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00332 del 13 luglio 2015 recante: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post-acuzie) con onere a carico del SSR - Rettifica e integrazione DCA n. 310/2013 - APA aggiuntivi", la Regione ha stabilito tra l'altro:

- di valorizzare il volume dei ricoveri per ciascuna struttura pubblica e privata, così come indicato nell'allegato C del medesimo provvedimento, individuati sulla base della trasferibilità degli stessi in regime ambulatoriale (protocollo APA), e che tali valori sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto per l'anno 2015 nel DCA n. 241/2014;
- che per accedere al budget APA aggiuntivo di cui sopra occorre essere in possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento e condizioni di erogabilità che verranno definiti dall'Area Autorizzazione e Accreditamento con successivo decreto del Commissario *ad acta*;

- il suddetto allegato C individua puntualmente le prestazioni APA oggetto di valorizzazione aggiuntiva;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00215 del 15 giugno 2016, recante: "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici - Disciplina transitoria, è stato disposto, tra l'altro, che "nelle more di una definitiva riorganizzazione degli A.P.A. le strutture pubbliche e private sono autorizzate a svolgere, a decorrere dalla data di adozione del DCA n. U00332/2015 e fino al 31.7.2017, le prestazioni A.P.A. per le attività già autorizzate e accreditate in ricovero ordinario e/o di day surgery";

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00248 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti con onere a carico del SSR", la Regione ha stabilito il budget

per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per l'anno 2016;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00396 del 23 dicembre 2016, recante: "DCA 321 del 24 ottobre 2016: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR" – Rettifica", sono stati attribuiti i livelli di finanziamento sulla base dell'attività 2015 rilevata all'interno dei budget 2015 di cui, per le prestazioni APA, i Decreti Commissariali U00241/2014 e U00499/2015;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00220 del 15 giugno 2017, recante "APA aggiuntivi 2016: DCA 332 del 13 luglio 2015; DCA 215 del 15 giugno 2016", sono stati attribuiti per l'anno 2016 gli APA aggiuntivi previsti dal DCA n. 332/2015, per i soggetti erogatori con onere SSR per le prestazioni APA e per gli importi individuati dal medesimo provvedimento Commissariale;

- nell'allegato 1 del citato DCA n. U00220/2017, parte integrante dello stesso, sono indicati gli APA e la relativa valorizzazione *ex* DCA n. U00332/2015, oggetto di attribuzione aggiuntiva ai sensi del medesimo provvedimento e le relative strutture sanitarie private accreditate destinatarie del finanziamento;

- i livelli massimi di finanziamento si riferiscono anche alle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e alle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari);

- all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

- in data _____ è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget 2016 per il periodo temporale fissato nel relativo decreto;

- in data 30 gennaio 2017, con DCA n. U00032, la Regione ha parzialmente modificato il DCA n. U00308/2015, recante "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", nella parte relativa, esclusivamente, all'art. 4, punti 4.2., 4.3 e 4.4, nonché all'art. 5, punto 5.4;

- alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00220/2017 e viste le modifiche apportate dal DCA n. U00032/2017, le Parti intendono sottoscrivere un *Addendum* all'accordo/contratto di budget già stipulato.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presente *addendum* contrattuale, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget già sottoscritto, ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per l'anno 2016 per le prestazioni rese

Segue Decreto n. _____ del _____

con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che qui si abbiano tutte per integralmente richiamate, in virtù del *budget* previsto per gli APA aggiuntivi, come indicato e puntualmente ripartito nell'Allegato 1 al DCA n. U00220/2017, il "**Livello massimo di finanziamento 2016 APA aggiuntivi ex DCA 332/2015**", comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e delle compartecipazioni aggiuntive (*ticket* e quota fissa) di cui alla vigente normativa, **ammonta a euro _____ (importo in lettere/00), con decorrenza dal _____ al _____.**

Si ribadisce che anche il budget aggiuntivo assegnato con il presente *Addendum* rappresenta tetto massimo annuo riconoscibile, invalicabile per la struttura.

Art. 2

Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 dell'accordo/contratto di budget sottoscritto per l'anno 2016, le modalità di fatturazione e pagamento di tutti i crediti sono quelle indicate dal DCA n. U00032/2017, in vigore a far data dal 1 gennaio 2017, allegato al presente *Addendum* e parte integrante dello stesso.

Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di *budget* già sottoscritto digitalmente e parte integrante dello stesso.

Roma, _____

Firmato ASL

Firmato STRUTTURA